

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	4
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	9
FINANZE (VI)	»	10
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	17
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	22
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	25
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	26

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

**II (Giustizia)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 23 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.05 alle 12.15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	4
---	---

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 176 del 2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
---	---

SEDE REFERENTE

Venerdì 23 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 18.25.

D.L. 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2022.

Ciro MASCHIO, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audio-

visivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica quindi che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni competenti I, VI, VII, XII, nonché il parere con osservazioni del Comitato per la legislazione. Avverto che la Commissione Bilancio si pronuncerà ai fini dell'esame in Assemblea.

Ricorda che, come anticipato nello scorso Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, poiché l'Assemblea è convocata per le ore 19, il mandato alla relatrice sarà votato entro quell'ora.

Devis DORI (AVS) rammenta di aver già evidenziato, nelle sedute precedenti, le criticità del testo in esame e sottolinea che il suo gruppo ha anche presentato una questione pregiudiziale, essendovi forti su dubbi di costituzionalità.

Preannuncia quindi l'intenzione di predisporre per l'Assemblea proposte emendative e ordini del giorno, per riproporre il dibattito anche su questioni di merito, riferite in particolare agli articoli 1 e 5.

Dichiara quindi il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle al conferimento del mandato alla relatrice sottolineando come il suo gruppo non condivida il provvedimento sia per ragioni di merito che di metodo.

Ritiene infatti che il decreto-legge in discussione, che costituisce il primo atto del Governo Meloni, tradisca già la visione contraddittoria, classista e pericolosa che tale Esecutivo ha della giustizia.

Evidenzia infatti come il provvedimento da un lato allenti gli strumenti di contrasto alle mafie e dall'altro introduca un nuovo reato – la cui condotta tra l'altro appare anche non particolarmente frequente – per il quale stabilisce delle pene spropositate e che probabilmente è volto a colpire fatti che ben potevano essere puniti con il ricorso ad altre norme incriminatrici.

Rilevando inoltre che, mentre l'Esecutivo annuncia una stretta sul ricorso alle intercettazioni – contestata dal Movimento 5 Stelle – contemporaneamente il decreto-legge prevede che le stesse possano essere utilizzate nei confronti degli organizzatori degli eventi musicali di cui al nuovo reato. Ne desume che, evidentemente, il Governo reputa necessario ridurle solo in relazione ai reati che riguardano i « colletti bianchi ».

Con riferimento alle norme in materia di ergastolo ostativo, sottolinea come il suo gruppo non condivida l'impianto previsto dal provvedimento che attribuisce al detenuto non collaborante un trattamento più favorevole rispetto a quello dei collaboratori di giustizia. A suo avviso tale disposizione crea un grave *vulnus* nel contrasto alle mafie come il Movimento 5 Stelle ha inutilmente tentato di far comprendere ai colleghi commissari nel corso dell'esame degli emendamenti.

Manifesta quindi dispiacere per non aver trovato apertura su questo tema, sottolineando come, una volta convertito definitivamente, il decreto-legge in esame renderà il nostro Paese più insicuro e più iniquo. Ritiene altresì che il provvedimento farà diminuire la considerazione che il resto

dell'Europa aveva nei confronti dell'Italia per quanto concerne la lotta alle mafie.

Federico GIANASSI (PD-IDP), annunciando, a nome del suo gruppo, il voto contrario sul mandato alla relatrice, ricorda i diversi emendamenti presentati dal proprio gruppo dichiarati inammissibili dal Presidente della Commissione per estraneità di materia, rilevando come nel corso dell'esame presso il Senato siano state presentate e votate proposte emendative totalmente estranee rispetto al testo originario e che lo hanno profondamente modificato.

Pur apprezzando gli interventi modificativi introdotti in riferimento all'articolo 5, afferma il proprio giudizio radicalmente negativo sul provvedimento. Precisa inoltre che l'introduzione di nuove fattispecie di reato non è funzionale al contrasto alla commissione di reati, ma genera soltanto una legislazione confusionaria.

Richiamando i contenuti dei suoi precedenti interventi, evidenzia nuovamente la contraddittorietà di tale provvedimento con quanto affermato dal Ministro Nordio nel corso della sua audizione sulle linee programmatiche.

In particolare, rammenta, in primo luogo, che il Ministro si è dichiarato contrario al « panpenalismo », in base al quale si ritiene di dover intervenire costantemente con nuove fattispecie di reato, come invece puntualmente avviene adesso. Il Ministro aveva inoltre dichiarato di non condividere il principio del necessario ricorso al carcere, sottolineando la necessità di affiancare alle pene detentive un più ampio ricorso alle misure alternative, sul modello della giustizia riparativa, introdotta dalla riforma Cartabia. E invece si prevedono pene molto elevate. Infine il ministro Nordio si è espresso in maniera molto chiara sulla necessità di razionalizzare il ricorso alle intercettazioni – per le quali la legge di bilancio infatti riduce le risorse – che invece sono consentite alla luce della formulazione dell'attuale disposizione.

Fa presente inoltre come il suo gruppo si sia già espresso criticamente sulle disposizioni del provvedimento riguardanti il contrasto alla pandemia, in particolare per

quanto riguarda il reintegro in servizio di soggetti non vaccinati.

Rimarca infine una differenza di posizione rispetto al Movimento 5 stelle, sulla parte del provvedimento riguardante i reati ostativi. Infatti, non si era a suo tempo condiviso l'inserimento in esse dei reati contro la Pubblica amministrazione, ritenendo invece necessario fare riferimento ad essi solo se commessi nella forma associativa.

Rileva come le modifiche che sono state introdotte dalla maggioranza creino un quadro contraddittorio.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) esprime pieno apprezzamento per il buon lavoro del Governo nella predisposizione della disciplina in materia di reati ostativi, dando attuazione alle indicazioni pervenute dalle supreme Corti nazionali e internazionali.

Ritiene che gli operatori del diritto ben comprendono l'ottimo punto di equilibrio raggiunto tra la tutela dei valori costituzionali e l'esigenza di non arretrare nella lotta alla mafia. La disciplina del decreto-legge esclude che siano posti in libertà coloro che non hanno decisamente e inequivocabilmente rescisso ogni contatto con gli ambienti malavitosi.

Analogo discorso vale anche per coloro che si sono macchiati di reati – quale la corruzione o la concussione, la cui pena edittale può essere eventualmente meno elevata – che non potranno comunque certamente godere di nessun beneficio penitenziario se conservano elementi di pericolosità.

Per queste ragioni dichiara il voto favorevole di Forza Italia sul conferimento del mandato alla relatrice.

Maria Carolina VARCHI (FDI) dichiara il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia, limitandosi a ricordare che la disciplina sull'ergastolo ostativo riproduce fedelmente quella che aveva incontrato nella scorsa legislatura il favore di tutte le forze politiche, con l'astensione solo del gruppo di Fratelli d'Italia. Le uniche modifiche sono sicuramente migliorative, in quanto

volte a rendere quella disciplina più rigorosa nella concessione dei benefici, circostanza che quindi non rende comprensibili le critiche dell'attuale opposizione.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere le valutazioni espresse dalla collega Varchi. Infatti, pur comprendendo che vi siano posizioni diverse sulle modifiche riguardanti la legge cosiddetta « spazzacorrotti », ricorda che, in tema di ergastolo ostativo, il testo proposto dal Governo coincide con quello che il Movimento 5 Stelle aveva approvato nella scorsa legislatura. Anzi, nella formulazione attuale esso presenta dei paletti rigidi volti a scongiurare qualsiasi possibilità di miglioramento per le condizioni di coloro che non hanno scisso i legami con la criminalità organizzata. Si riferisce ad esempio a più accentuati oneri probatori così come al più penetrante compito istruttorio demandato alla magistratura di sorveglianza, con particolare riguardo alla verifica della disponibilità patrimoniale del soggetto interessato.

Se quindi le critiche per quanto concerne la eliminazione dal novero dei reati ostativi di quelli contro la pubblica amministrazione possono essere comprensibili, ritiene che esse siano ingiustificate essendovi un aggravamento oggettivo dei requisiti per accedere ai benefici da parte di coloro che hanno fatto parte della criminalità organizzata.

Si sofferma quindi sull'apparato sanzionatorio relativo all'articolo 633-bis. Rileva che l'attuale articolo 633 del codice penale punisce l'invasione con la reclusione da due a quattro anni se il fatto è commesso da più di cinque persone e, ai sensi del terzo comma tale pena è aumentata, arrivando a cinque. Se pertanto, si condivide l'idea che articolo 633-bis descriva una fattispecie più grave, dovrebbe inevitabilmente condividersi anche la previsione di una pena non inferiore, per evidente ragioni sistemiche.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in

esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.55.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 23 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 18.55.

D.L. n. 176 del 2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore* si sofferma sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.

Come noto, il decreto-legge oggetto di conversione reca una pluralità di interventi normativi, caratterizzati da distinte finalità, accomunati dalla necessità di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché di introdurre misure in materia di efficienza e sicurezza energetica e di incremento della produzione di gas naturale.

Per quanto attiene ai profili di interesse della nostra Commissione, l'articolo 1, modificato al Senato, al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati da precedenti decreti legge (n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115

e n. 144) del 2022 e, oltre a regolarne le modalità di fruizione, ne disciplina anche il regime di cedibilità. In particolare, il comma 4 uniforma tale regime per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 e quelli relativi al quarto trimestre.

La norma in commento chiarisce che i crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'apposito albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Resta ferma l'applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati che intervengono nelle predette cessioni non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli.

In caso di cessione dei crediti d'imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

Inoltre il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023, termine così modificato dal Senato in luogo del 30 giugno 2023 (in precedenza tale termine era fissato al 31 marzo 2023 per le agevolazioni disposte per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022). Il testo demanda a un provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni, la definizione le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica.

Anche l'articolo 2 reca una disposizione di interesse della Commissione Giustizia, per la parte in cui al comma 4 individua la sanzione amministrativa applicabile nel caso di mancata comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei beneficiari ivi individuati delle riduzioni delle aliquote di accisa di cui hanno goduto.

Si tratta del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro previsto dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per l'inosservanza di prescrizioni e regolamenti. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, in conseguenza delle modulazioni dell'accisa sui carburanti previste per il mese di dicembre 2022, viene espunto dalla norma il riferimento all'ipotesi di mancata proroga della misura agevolata di accisa.

Nel provvedimento all'esame della Commissione non vi sono altre disposizione di suo specifico interesse, per il cui contenuto rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici. Gli altri 14 articoli (nove dei quali introdotti dal Senato) che, oltre quelli sopra illustrati, compongono il Capo I del decreto-legge, recano altre misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale

e carburanti. Il Capo II, composto dagli articoli da 8 a 11, oltre a altri due articoli introdotti nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientemente energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure mentre il Capo III, composto da 13 articoli, di cui 8 introdotti dall'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni finanziarie e finali.

Chiede quindi ai gruppi se vi siano le condizioni per passare alla formulazione della proposta di parere e alla successiva fase di voto.

Federico FORNARO (PD-IDP), a nome del suo Gruppo, chiede che, al fine di approfondire il provvedimento in discussione, la votazione sul parere alla V Commissione venga svolta in una prossima seduta.

Devis DORI (AVS) si associa alla richiesta formulata dal collega Fornaro.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), condividendo quanto detto dai colleghi già intervenuti, chiede che la Commissione non proceda alla votazione della proposta di parere nella seduta odierna, per procedere ad approfondimenti relativamente ai contenuti del provvedimento in discussione.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis-A/R Governo	9
ERRATA CORRIGE	9

COMITATO DEI NOVE

Venerdì 23 dicembre 2022.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
C. 643-bis-A/R Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 18.30 alle 18.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 32 del 20 dicembre 2022, a pagina 12, prima colonna, ventottesima riga, sostituire le parole: « Il Sud » con le seguenti: « I Sud ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole*) 10

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 23 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (C. 730), ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio. Il decreto-legge è stato approvato, con modificazioni, dal Se-

nato, nella giornata di mercoledì 21 dicembre.

Evidenzia che si tratta di un decreto-legge che consta di due titoli. Nel primo sono contenute le misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti volte a contrastare, con specifico riferimento alla parte finale del 2022, le conseguenze economiche derivanti dall'aumento dei prezzi energetici e dei carburanti nonché a promuovere interventi in vari settori – dal trasporto pubblico locale agli enti locali – con le medesime finalità.

Il titolo secondo, intitolato Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure è stato integrato, nel corso dell'esame in Senato da diverse misure, anch'esse attinenti al sostegno ad alcuni settori economici e degli enti locali.

Avverte quindi che nella propria relazione si soffermerà sulle misure di interesse della Commissione finanze, rinviando per una illustrazione dettagliata delle disposizioni al *dossier* predisposto dagli Uffici.

L'articolo 1, modificato al Senato, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta (già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022) onde contrastare l'au-

mento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, per le imprese gasivore, per le imprese diverse dalle energivore e per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore.

Più nel dettaglio, il credito d'imposta per le imprese energivore viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; il credito d'imposta per imprese gasivore è concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; il credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kilowatt, diverse dalle energivore viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; il credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, è pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando – per effetto delle modifiche effettuate al Senato – al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall'originaria formulazione della norma) i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti.

Durante l'esame al Senato, l'articolo è stato modificato al fine di trasfondere nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, il cui articolo 1 incide sulla disciplina delle aliquote d'accisa, rimodulandone tempistica e importi.

In particolare le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento). Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori all'ammontare vigente fino al 21 marzo 2022.

Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Sono di conseguenza modificati gli adempimenti a carico degli operatori e la relativa tempistica.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, intende prorogare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, concesso dal decreto-legge n. 144 del 2022, cosiddetto Aiuti *ter*, con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica.

L'articolo 3, comma 10, modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo.

In base alla novella di cui alla lettera b) del comma 10, la disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini del-

l'IRPEF entro il limite complessivo di 3.000 euro – anziché di 600 euro, come nel testo previgente. La novella di cui alla lettera *a*) dello stesso comma 10 stabilisce – in conformità alla disciplina a regime e alla precedente normativa transitoria, valida per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021 – che, in caso di superamento del limite, è inclusa nel reddito imponibile anche la quota di valore inferiore al medesimo limite (mentre la formulazione previgente della norma transitoria in esame non prevedeva quest'ultimo effetto).

L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.

Si prevede che ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per l'anno 2023 è concesso un contributo per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l'anno 2023.

L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto *Superbonus*, portandola dal 110 al 90 per cento.

La norma proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.

Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di ammi-

nistrazione non percepiscono alcun compenso.

Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.

Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al *Superbonus*, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

L'articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.

La disposizione contiene altresì una misura, anch'essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del *Superbonus*. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Tale complesso di disposizioni va letto anche alla luce del testo del disegno di legge di bilancio all'esame dell'Assemblea. Ricorda in proposito che il comma 2 dell'articolo 9 del testo originario del decreto-legge introduceva, a determinate condizioni, alcune deroghe all'applicazione della riduzione del *Superbonus* al 90 per cento. Tale comma è stato tuttavia abrogato nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato e la disciplina transitoria in materia di fruizione del *Superbonus* da

parte dei condomini è ora contenuta nel testo del disegno di legge di bilancio per l'anno 2023.

In particolare, il disegno di legge di bilancio al comma 518-*bis* dispone che continui ad applicarsi la deduzione al 110 per cento alle seguenti fattispecie:

1) interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;

2) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;

3) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;

4) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i

quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Rammenta che rispetto al testo dell'abrogato comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge in questione il disegno di legge di bilancio precisa meglio il regime concernente i condomini che hanno deliberato i lavori ai fini del 110 per cento tra la data di entrata in vigore del decreto-legge (il 18 novembre 2022) e il 24 novembre 2022, mentre per gli interventi di demolizione e ricostruzione il regime introdotto è più ampio rispetto a quello previsto dall'abrogato comma 2.

L'articolo 11-*bis*, inserito al Senato, interviene sulla disciplina della cessione dei *tax credit* nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Si prevede inoltre che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario.

L'articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime *de minimis* della seconda rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 13, comma 1, dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la

sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, estende da tre a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi.

L'articolo 14-*quater*, introdotto al Senato, stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione che si avvalgono della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i due valori, non soltanto al netto del relativo onere fiscale (come previsto dalla normativa vigente), ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) osserva come il provvedimento in esame, sebbene motivato dall'urgenza, appaia tuttavia inadeguato a offrire le risposte delle quali il Paese avrebbe bisogno. Inoltre, la ristrettezza dei tempi a disposizione non consente alla Commissione Finanze di offrire il proprio contributo al miglioramento del testo del decreto-legge.

Per tali motivi preannuncia l'astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Si tratta di una posizione che intende, per un verso, dare rilievo allo sforzo compiuto dal Governo nei confronti di una condizione economica particolarmente difficile; per altro verso, intende mettere in luce le criticità recate dalle disposizioni del decreto-legge, che avrebbero dovuto essere meglio elaborate.

Cita a titolo di esempio le norme in materia di sofferenza dei piccoli comuni e

di anticipazioni di tesoreria degli enti locali, sottolineando il problema che ciò determina soprattutto per i comuni più piccoli, nella difficoltà di trovare un soggetto bancario che si faccia carico della gestione della tesoreria.

Occorrerebbe a suo avviso che la Commissione Finanze si impegnasse per individuare, con il direttore generale del Tesoro e con l'ABI, soluzioni in grado di mettere al riparo i piccoli comuni dal rischio determinato dalla difficoltà di non poter contare su una gestione di tesoreria, senza la quale viene a mancare la vitalità contrattuale amministrativa e perde efficacia il formidabile istituto dell'anticipazione di tesoreria. Si potrebbe pensare a misure incentivanti mediante le quali i comuni più grandi determinino, dal punto di vista della gestione di tesoreria e delle garanzie, un effetto di trascinamento su quelli di minori dimensioni.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi su una seconda questione, già affrontata dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato nella scorsa legislatura, che riguarda i depositi fiscali e la proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. Rileva come la norma oggetto di proroga, ormai risalente nel tempo, sia stata adottata sotto la spinta degli interessi di categoria, che certamente sono parte integrante della dialettica democratica. Si tratta tuttavia di disposizioni che debbono oggi essere oggetto di una nuova riflessione.

Si sofferma, infine, sul tema relativo all'assenza, in Italia, del *tax credit* per le opere pubbliche; si tratta di una mancanza – forse riconducibile a forme di desistenza bancaria o forse solo a pigrizia – che non contribuisce alla copertura finanziaria delle grandi opere pubbliche. È a suo avviso una questione di primaria importanza, sulla quale occorre impegnarsi – ricorda come lo stesso Ministro delle infrastrutture Salvini abbia posto il tema dell'affidamento dei lavori pubblici e della semplificazione delle opere autostradali – in un lavoro che auspica possa essere condiviso da tutti i gruppi in Commissione, con la finalità di

concorrere alla copertura delle grandi opere infrastrutturali in tutti i territori e non solamente laddove ci sono milioni di abitanti che le finanziano mediante i pedaggi autostradali.

Ribadisce, in conclusione, in uno spirito di collaborazione, l'astensione del suo gruppo.

Marco OSNATO, *presidente*, ritiene che la Commissione potrà accogliere con interesse una nota, elaborata dal collega D'Alfonso, sul citato tema del *tax credit*.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) preannuncia il proprio personale voto contrario sulla proposta di parere della relatrice. Pur comprendendo la necessità di alcune misure previste dal provvedimento, ritiene che la presenza dell'articolo 4, che autorizza nuove prospezioni in mare di gas naturale, sia inconciliabile con il percorso intrapreso dall'Italia in questo settore e con l'opinione dei cittadini registrata in occasione del *referendum* del 2016.

Segnala in particolare come la citata disposizione rappresenti per la regione Puglia un vero e proprio disastro per il tratto di costa di competenza delle province di Bari, Brindisi e Lecce, che comporterà, oltre a notevoli danni al turismo, l'abbandono dei programmati investimenti in eolico *off-shore* per circa 3 *gigawatt* di potenza, che erano prossimi alla conclusione del procedimento autorizzatorio. Ciò causerà un incalcolabile danno per l'erario, maggiore del vantaggio che potrebbe derivare dalla ripresa delle operazioni di prospezione.

Sottolinea quindi l'incongruenza dell'articolo 4 con quanto previsto dal successivo articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che promuove il passaggio di aziende a combustibili alternativi, prendendo atto della difficoltà di approvvigionamento del gas naturale.

Conclude segnalando come il GSE stipuli contratti di acquisto dell'energia prodotta da fonti rinnovabili di lunga durata, assicurando un'equa retribuzione e garantendo anche la copertura degli oneri fiscali. In proposito ritiene quindi che sarebbe

interessante valutare le minori entrate per il Paese – e per la regione Puglia in particolare – derivanti dall'approvazione dell'articolo 4 del presente provvedimento.

Virginio MEROLA (PD-IDP), auspicando che l'organizzazione dei lavori relativi all'esame della legge di bilancio possa essere migliorata e ritenendo che la Commissione Finanze dovrebbe offrire il proprio contributo a tale fine, conferma l'astensione del gruppo Partito Democratico in considerazione dell'urgenza del provvedimento, peraltro già impostato in larga misura dal Governo Draghi.

Emiliano FENU (M5S) annuncia il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice.

Ritiene quindi opportuno formulare alcune considerazioni relative al giudizio negativo del Governo Draghi e del Governo Meloni sul *Superbonus*, che si è cercato di contrastare sulla base di motivazioni basate sulle frodi, sull'aumento dei prezzi delle materie prime e, ora, sul danno che la misura apporterebbe al bilancio dello Stato. È però chiaro che nessuna di queste tre motivazioni abbia un reale fondamento; basti citare, da ultimo, le conclusioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, secondo le quali per ogni euro di spesa relativo alla misura, 43 centesimi rientrano nelle casse dello Stato: la retroazione fiscale del *Superbonus* è pari a 12 miliardi di euro.

Il vero problema, che rischia di bloccare il funzionamento del *Superbonus*, è rappresentato dal blocco del mercato dei crediti fiscali, che impedisce di fatto la cessione del credito. In questa situazione appare quindi inutile concedere alle imprese energivore crediti di imposta che non potranno essere da queste direttamente utilizzati né ceduti.

Sarebbe invece stato importante prorogare l'abbattimento degli oneri di sistema sulle bollette che verrà a cessare il prossimo 31 dicembre. Si tratta di un'agevolazione che riguarda le piccole e medie imprese, che meriterebbe adeguata considerazione in quanto costituisce un aiuto immediato per le attività economiche.

Tornando alla questione del *Superbonus*, ritiene che la riduzione della percentuale di detrazione dal 110 al 90 per cento sia un intervento non necessario, in quanto la normativa vigente ne prevedeva già l'automatica riduzione dal 2024. Si tratta di una ulteriore conferma del fatto che l'attuale Esecutivo stia proseguendo sulla strada intrapresa dal Governo Draghi per bloccare il mercato dei crediti. Chiede quindi che la Commissione Finanze, utilizzando gli strumenti in proprio possesso, cerchi di comprendere quale sia la vera motivazione dell'opposizione del Governo nei confronti di una misura che si è dimostrata sinora

molto utile per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare.

Ribadisce pertanto il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, coglie l'occasione per rivolgere i propri auguri per le festività natalizie alla rappresentante del Governo, ai colleghi e agli uffici.

La seduta termina alle 12.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Sui lavori della Commissione	20

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 23 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Eliana LONGI (FDI), *relatrice*, rileva che con il decreto-legge n. 176 del 2022 (cosiddetto « decreto Aiuti *quater* »), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo, il Governo ha introdotto nell'ordinamento disposizioni volte a fronteggiare le ripercussioni economiche, in termini di

aumento del costo dell'energia e dei carburanti, derivanti dalla crisi internazionale in atto, nonché misure urgenti di finanza pubblica.

Il testo viene trasmesso dal Senato della Repubblica, che ha concluso i suoi lavori approvandone, nella seduta del 21 dicembre scorso, la conversione in legge, con modificazioni.

Prima di passare all'illustrazione dei suoi articoli, ricorda che, con l'emendamento del Governo 2.1000, è stato trasfuso, nel decreto-legge oggi all'esame, il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, che introduceva misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione ne dispone, pertanto, l'abrogazione con salvezza degli effetti *medio tempore* prodottisi.

Venendo all'illustrazione dei contenuti del decreto-legge n. 176 del 2022 di interesse per le competenze della Commissione, segnala, innanzitutto, la previsione di cui all'articolo 3, comma 14, con la quale è ridotto di 50 milioni lo stanziamento del Fondo *bonus* trasporti, la cui dotazione passa, conseguentemente, da 190 a 140 milioni di euro. Tali risorse vanno ad incrementare il Fondo destinato all'eroga-

zione di un contributo straordinario per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, in favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l'incremento disposto, tale ultimo Fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro.

Di grande rilievo per le competenze della Commissione sono, poi, le previsioni di cui all'articolo 3-*bis*, commi 2, 3 e 6 (*ex* articolo 2, commi 2, 3 e 6, dell'abrogato decreto-legge n. 179 del 2022).

L'articolo 3-*bis* reca misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia e, con specifico riferimento al trasporto pubblico locale e regionale, ai commi 2 e 3, assegna ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al Fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto « Aiuti *bis* ») per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto.

Il riferimento è al Fondo istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante. La sua dotazione iniziale, pari a 40 milioni di euro per il 2022, è stata, poi, incrementata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto Aiuti *ter*), che ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro destinati a compensare anche l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante.

Con la previsione in parola, il Fondo è, quindi, ulteriormente rifinanziato ed è stabilito che il contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, sia destinato a compensare l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto.

È rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione dei criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e delle modalità di attuazione del Fondo.

Altra disposizione in materia di trasporto pubblico locale e regionale è l'articolo 7-*bis*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, volto ad apportare rilevanti modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 (cosiddetto « decreto Delrio »).

In particolare, l'articolo 7-*bis* ne sostituisce il comma 2, prevedendo nuove modalità di riparto del Fondo TPL, e cioè: *a*) per il 50 per cento tenendo conto dei costi *standard*; *b*) per il 50 per cento tenendo conto dei livelli adeguati di prestazione del servizio, al netto delle risorse di cui alle lettere *d*) ed *e*); *c*) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge n. 201 del 2011, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione applicata è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure e le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità; *d*) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui

alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007; e) mediante destinazione di una quota delle risorse, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento del Fondo, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico.

Con specifico riferimento al criterio di cui alla lettera c), ricorda che, durante l'iter della legge per la concorrenza 2021 (n. 118 del 2022), si è avuta in Commissione un'approfondita discussione sull'articolo 9, il cui contenuto è poi risultato da una formulazione che fa espressamente salva la possibilità, per la committenza pubblica, di avvalersi di tutte le forme di gestione del TPL previste dal Regolamento 2007/1370/CE: da ciò consegue che anche l'affidamento *in house* non può comportare alcuna penalizzazione nel riparto del Fondo nazionale TPL. Richiama ancora, per il seguito del dibattito e del nostro esame, quanto stabilito per il trasporto pubblico locale dall'articolo 32 dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 118 del 2022, in materia di servizi pubblici locali, su cui la Commissione ha espresso rilievi.

Viene, poi, inserito, all'articolo 27 del decreto Delrio, un nuovo comma 2-ter volto a specificare che, all'esito del riparto come disegnato dalle lettere a) e b) del comma 2, nessuna regione può comunque ricevere un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del predetto Fondo, per l'anno 2020, al netto delle variazioni dei costi del canone di accesso alla rete ferroviaria introdotte da RFI S.p.a. e di eventuali penalità.

È, infine, sostituito il comma 6, nel senso di stabilire che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli ade-

guati di servizio e le modalità della loro applicazione ai fini del riparto del Fondo.

L'articolo 6-bis del decreto-legge all'esame, introdotto anch'esso al Senato, novella l'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021 in tema di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

Tale articolo 39, al comma 1, impone ai singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico.

Con la nuova formulazione del comma 1-bis proposta dal presente articolo, si dispone che la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati sia gradualmente aumentata e debba essere equivalente ad almeno 300 mila tonnellate (anziché 500 mila, com'è attualmente previsto) per il 2023, con un incremento di 100 mila tonnellate all'anno, a decorrere dal medesimo anno 2023, fino a 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. I suddetti obblighi sono assistiti dalla previsione di sanzioni amministrative per il caso di mancato rispetto.

Un'altra previsione di interesse per la Commissione è l'articolo 7, con il quale si interviene a delimitare l'ambito soggettivo di applicazione della norma di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto Aiuti-ter).

Tale articolo 14, al comma 1, prevede l'erogazione di contributi al settore dell'autotrasporto, per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto; a tale scopo autorizzando la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno in corso, di cui 85 milioni destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci, e i restanti 15 milioni destinati al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.

Con l'articolo 7 in parola, è ora stabilito che i contributi destinati alle imprese esercenti servizi di autotrasporto merci siano

erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995, ossia quelle effettuate con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, da parte di: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Il comma 2 della disposizione in commento ribadisce – come già l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge citato – che l'applicazione delle previsioni in oggetto avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 107 TFUE, e che ogni relativo adempimento compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Segnala, ancora, che l'articolo 7-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'*automotive*. Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione. È, altresì, stabilito che gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato siano a tempo indeterminato o, se a termine, abbiano durata minima di cinque anni e che, per gli accordi a tempo indeterminato così introdotti, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso sia pari a ventiquattro mesi. Le predette disposizioni sono indelebili.

Da ultimo, l'articolo 14, comma 1, incrementa di 1.080 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, rela-

tiva al finanziamento concesso al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria (il comma 4 dispone in merito alla copertura finanziaria).

La disposizione richiama espressamente gli interventi previsti nell'ambito degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (n. 232 del 2016), afferenti, per quanto di nostra competenza, al settore di spesa relativo a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie. Alle finalità di spesa di cui alla legge di bilancio citata segnala che sono stati originariamente destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032.

Si riserva infine, all'esito del dibattito in Commissione, di formulare una proposta di parere favorevole.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Antonino IARIA (M5S) chiede se non sia possibile esaminare il decreto-legge di cui è stato testé avviato l'esame in una seduta delle Commissioni riunite Trasporti ed Ambiente. Fa presente che la materia è assai ampia e necessiterebbe di una discussione particolarmente approfondita, essendoci diversi temi di interesse comune delle due Commissioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che da un punto di vista regolamentare la sede consultiva non prevede sedute di Commissioni riunite. Rileva comunque che le competenze delle due Commissioni risultano in effetti fortemente intrecciate, tanto che la Commissione si è fatta portatrice di un'istanza per una loro più razionale definizione.

Fa infine menzione della richiesta, avanzata dal collega Morassut nel corso della seduta del 21 dicembre e poi reiterata con comunicazione scritta, di un seguito dell'audizione del sottosegretario Butti. Dichiarò che la presidenza si è fatta carico di

tale richiesta e il sottosegretario ha già dato la propria disponibilità ad intervenire nuovamente in Commissione, in una data che sarà presto definita.

La seduta termina alle 12.25.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/22: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	24

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 23 dicembre 2022. — Presidenza
del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 18.05.

**DL 176/22: Misure urgenti di sostegno nel settore
energetico e di finanza pubblica.**

C. 730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, segnala che il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge cosiddetto « aiuti-quater », reca ulteriori misure nel settore energetico a sostegno di imprese e famiglie e della sicurezza dell'approvvigionamento, nonché misure di finanza pubblica in favore di determinate attività.

Ricorda che il provvedimento è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 21 dicembre scorso, che vi ha apportato una serie di modifiche.

Per quanto attiene ai profili di competenza della nostra Commissione, vengono in rilievo:

l'articolo 1, che estende anche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta già concessi fino a novembre, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;

l'articolo 2, che proroga al 31 dicembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti e l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione, in linea con la direttiva (UE) 2022/542, del 5 aprile 2022, di modifica della direttiva IVA 2006/112/CE, e che sospende al contempo l'applicazione dell'aliquota sul « gasolio commerciale »;

l'articolo 3, che prevede la possibilità per le imprese di ottenere la rateizzazione dei rincari delle bollette, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023, con una polizza assicurativa garantita da SACE conformemente al regime di garanzia di cui al decreto-legge n. 21 del 2022, già notificato e autorizzato dalla Commissione europea, e che il fornitore che ha concesso la rateizzazione può chiedere un

finanziamento bancario, garantito da SACE, conformemente al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina che scadrà il 31 dicembre 2023;

il comma 6 del richiamato articolo 3, che stabilisce che la predetta garanzia SACE sulla polizza per la rateizzazione sia rilasciata a condizione che l'impresa richiedente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea;

il comma 9, dell'articolo 3, che estende di un anno, al 31 dicembre 2023, la scadenza del regime di garanzia SACE a sostegno alla liquidità delle imprese, di cui all'articolo 15 del primo decreto « aiuti », in seguito alla corrispondente estensione del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato relativo alla crisi Ucraina;

l'articolo 4, che è volto ad incrementare l'estrazione di gas naturale dal territorio nazionale per aumentare la produzione da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali energivori, mediante concessioni di durata pari alla vita utile del giacimento e mediante il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalla costa;

l'articolo 7, che stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno all'autotrasporto merci siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

l'articolo 8, che introduce un credito di imposta in favore degli esercenti del

commercio al dettaglio, obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;

l'articolo 10, che interviene in materia di appalti di lavori pubblici, chiarendo e semplificando alcune disposizioni del cosiddetto decreto « sblocca cantieri », in relazione agli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC;

l'articolo 11, che prevede che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA), possa nominare fino a trenta componenti aggregati, che restano in carica per tre anni;

l'articolo 12, che chiarisce che l'esenzione dall'imposta municipale IMU già prevista per gli immobili destinati al settore dello spettacolo, rientra nel regime *de minimis* della normativa europea sugli aiuti di Stato, in conseguenza del termine, al 30 giugno 2022, del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19;

l'articolo 13, comma 1-*bis*, che estende da tre a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi, tramite una modifica del decreto legislativo n. 9 del 2008.

Illustra, conclusivamente, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.15.

ALLEGATO

DL 176/22: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (C. 730 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 730 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 176/22, recante « Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica »;

valutati i profili di compatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, in particolare per quanto attiene alle seguenti disposizioni:

articoli 1, 2 e 3, intesi a mitigare gli effetti negativi, subiti dalle imprese, derivanti dall'aumento dei prezzi per l'acquisto dei prodotti energetici;

articoli 4, 7, 8, riguardanti l'approvvigionamento di gas naturale e le agevolazioni per l'autotrasporto merci, il commercio al dettaglio;

articoli 10 ed 11, volti ad assicurare l'attuazione del PNRR;

articoli 12 e 13, riguardanti rispettivamente l'imposizione per gli immobili destinati al settore dello spettacolo ed alla durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	25
------------------------------------	----

*Venerdì 23 dicembre 2022. — Presidenza
del presidente Lorenzo GUERINI.*

La seduta comincia alle 12.10.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i deputati Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Giovanni DONZELLI (FdI).

La seduta termina alle 12.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

D.L. 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	4
---	---

SEDE CONSULTIVA:

D.L. n. 176 del 2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
---	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis-A/R Governo	9
---	---

ERRATA CORRIGE	9
----------------------	---

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
--	----

Sui lavori della Commissione	20
------------------------------------	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 176/22: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. C. 730 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	24

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	25
------------------------------------	----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0017060